



Istituto Comprensivo "Sac. R. Calderisi"

Via T. Tasso 81030 Villa di Briano (CE)
Codice meccanografico CEIC84000D Codice Fiscale
90008940612

E-mail: ceic84000d@istruzione.it e-Mail certificata ceic84000d@pec.istruzione.it
sito web: www.iccalderisi.edu.it codice ufficio : UFZQU
tel 081 19911330



I.C. R. CALDERISI-VILLA DI BRIANO
Prot. 0014515 del 16/09/2025
IV (Uscita)

Ai Sigg. genitori degli alunni della Scuola secondaria di I grado
Ai docenti della Scuola secondaria di I grado
Al Direttore sga
E. p.c: All'AA. Maria Colella (*gestione alunni e RE*)
Al prof. Mincione Nicola (*ref. per la dispersione*)
Alla responsabile di plesso Scuola secondaria di I grado
Ai docenti coordinatori di classe
Agli atti
Al Sito web (sez. Regolamenti)
Alla Bacheca classi S.S.I Grado

OGGETTO: Validità dell'anno scolastico nella Scuola Secondaria di I grado (art. 5 del D. L.vo 62/2017).

Si comunica alle SS. LL. che, per l'anno scolastico in corso, trovano applicazione per gli alunni di tutte le classi di Scuola Secondaria di I grado le disposizioni sulla validità dell'anno scolastico contenute nel D. L.vo 62/2017, art. 5.

1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.
2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.

Al fine di garantire la necessaria informazione ad alunni e famiglie, si esplicitano di seguito le modalità di calcolo del monte ore annuale minimo di frequenza da assicurare per la validità dell'anno scolastico, e le deroghe al suddetto limite, deliberate nella seduta del Collegio dei docenti del giorno 10/09/2025, delibera n. 9.

Per l'a. s. 2025-26, il limite massimo di ore di assenza, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico, è fissato secondo la seguente tabella:

Tipologia corso	Monte ore settimanale	Monte ore settimanale attività oggetto di valutazione	Monte ore annuale attività oggetto di valutazione	Quota minima frequenza	Monte ore minimo frequenza	Monte ore massimo assenze
Corso normale	30 ore	30 ore	990 ore	$\frac{3}{4}$ monte ore annuale personalizz	743 ore	247 ore

				ato		
Corso a curvatura sportiva classi I-II-III C	30 + 2 ore di pratica sportiva	32 ore	1.056 ore	¾ monte ore annuale personalizzato	792 ore	264 ore
Corso indirizzo musicale per la classe I/II/III B DI 176/2022	30 + 3 ore di strumento musicale	33 ore	1089 ore	¾ monte ore annuale personalizzato	817	272 ore

Il monte ore annuale è calcolato moltiplicando il numero di ore di lezione settimanale (30, 32 o 33) , in base alla tipologia di corso) per il numero di settimane di scuola che convenzionalmente viene fissato a 33. Il monte ore annuale di riferimento, dunque, è quello complessivo non quello delle singole discipline.

Si considera raggiunto il limite minimo di frequenza per tutti gli alunni che hanno effettuato un numero massimo di 52 giorni di assenza. Per ogni giorno di assenza, si calcolano 5 ore, se trattasi di giorno con solo orario antimeridiano; 6 ore, se trattasi di giorno in cui è previsto l'insegnamento di strumento per gli alunni delle classi ad indirizzo musicale. Sono calcolate come ore di assenza: gli eventi di entrata posticipata o uscita anticipata.

Tale requisito verrà personalizzato per i casi specifici previsti nei piani didattici personalizzati o facenti riferimento a norme ministeriali.

Si precisa che vengono considerate come presenze le assenze che rientrano nella casistica: *“... alunni che, per causa di malattia, permangono in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza o che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura”*.

In tal caso, la documentazione e i certificati medici (precisanti la durata effettiva della degenza) debbono essere consegnati entro 10 giorni dal rientro a scuola.

Non sono computate come ore di assenza: la partecipazione ad attività organizzate dall'Istituto (viaggi di istruzione, visite guidate, campionati studenteschi, attività di orientamento, partecipazione a concorsi ecc.); ore e giorni di sospensione delle attività didattiche o chiusura plessi per ordinanze sindacali; entrate posticipate o uscite anticipate disposte dall'Istituto per motivi organizzativi; ore o giorni di lezione non effettuati per sciopero del personale; ore di lezione non effettuate per assemblee sindacali del personale.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza comporta la non validità dell'anno scolastico e, conseguentemente, la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del I ciclo.

Per i casi eccezionali e straordinari, congruamente documentati, l'Istituto ha stabilito, con delibera del Collegio dei docenti, le seguenti deroghe al limite minimo di frequenza:

1. **Gravi motivi di salute adeguatamente documentati** attraverso dichiarazioni rilasciate dal medico di base o da Asl e/o presidi ospedalieri;
2. **Assenze dovute a terapie ricorrenti e/o cure programmate e documentabili;**
3. **Assenze per gravi motivi di famiglia e/o personali** (provvedimenti dell'autorità giudiziaria; separazione dei genitori in coincidenza dell'assente; gravi patologie e lutti dei componenti della famiglia entro il 2° grado; rientro nel paese d'origine per motivi legali , trasferimento delle famiglie, particolare disagio familiare o personale di cui è conoscenza il consiglio di classe), debitamente documentati, anche mediante autocertificazione da parte dei genitori;
4. **Assenze dovute a partecipazione ufficiale ad attività sportive e agonistiche**, debitamente documentata, organizzate da società o federazioni riconosciute dal CONI a livello provinciale, regionale e nazionale.
5. **Adesioni a confessioni religiose** per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. legge n.516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventistica del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 regolazione dei rapporti tra Stato e Unione delle Comunità Ebraiche)
6. **Assenze per motivi "sociali"** su certificazione dei servizi che hanno in carica gli alunni interessati.
7. **Assenze per partecipazione a percorsi di formazione artistici e musicali** di comprovata rilevanza.
8. Ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale. (Nota Miur 30625 del 6 novembre 2019).

Si premette che in ogni caso potrà essere concessa deroga dal limite minimo di frequenza unicamente se, a giudizio del Consiglio di classe, sussiste pienamente la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

La documentazione e/o i certificati medici debbono essere consegnati in tempo utile presso la Segreteria dell'Istituto, o per il tramite del Coordinatore di classe. La documentazione, soggetta alla normativa sulla Privacy, sarà inserita nel fascicolo personale dell'alunno/a.

Nei casi di assenza prolungata per i motivi di cui sopra, e comunque al rientro a scuola dell'alunno/a, sarà utile

concordare con l'Istituzione scolastica un percorso di recupero/supporto didattico personalizzato. Inoltre, qualora si tratti di eventi prevedibili deve essere data comunicazione scritta preventivamente alla scuola.

Prima di procedere alla valutazione degli apprendimenti in sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe tenendo conto della documentazione acquisita e dei criteri generali stabiliti dal Collegio dei Docenti, procede

all'esame delle singole situazioni degli studenti relativamente all'eventuale mancato raggiungimento del limite orario annuo personalizzato.

- Gli studenti per i quali viene rilevato il mancato raggiungimento del limite minimo di frequenza, saranno ammessi alle successive operazioni di valutazione e scrutinio solo se il Consiglio di Classe rileverà che sussistano le seguenti due condizioni:

- ☐ situazione documentata per la concessione della deroga al limite minimo di frequenza;
- ☐ possibilità di procedere alla valutazione in tutte le discipline.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il Consiglio di classe accerta e **verbalizza la non validità dell'anno scolastico** e delibera, conseguentemente, la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del I ciclo di istruzione.

I Coordinatori di classe avranno cura di monitorare le ore di assenza di tutti gli alunni, attenendosi a quanto stabilito nella presente circolare.

Per ogni situazione ritenuta **a rischio**, forniranno periodicamente ai genitori/tutori/affidatari puntuali informazioni sulla quantità oraria di assenze accumulate. **A tale scopo, si allega il modulo che dovrà essere inviato con numero di protocollo a mezzo RE al genitore/tutore/affidatario; la copia debitamente firmata per avvenuta notifica, sarà restituita dalla famiglia sempre a mezzo RE e sarà conseguentemente inserita nel fascicolo personale dell'alunno/a.**

Il coordinamento delle attività secondo la procedura descritta è affidato alla prof. **Mincione Nicola** referente dell'istituto per le attività di contrasto alla dispersione scolastica.

Si invitano i docenti alla puntuale registrazione delle assenze sul registro online.

Si invitano i genitori/tutori/affidatari a controllare periodicamente le assenze dovute a cause diverse da quelle per cui è concessa la deroga **e a limitare le richieste di ingresso posticipato e/o uscita anticipata ai soli casi di estrema e comprovata necessità.**

Si precisa che la frequenza scolastica, oltre che obbligatoria a norma di legge, è necessaria per consentire agli alunni di conseguire il successo formativo, partecipando alle attività didattiche proposte e sostenendo le periodiche verifiche necessarie ad accertare i livelli di profitto raggiunti.

Il docente referente per la dispersione curerà la trasmissione della presente circolare alle famiglie con le modalità ritenute più funzionali.

Tanto per i dovuti adempimenti.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Emelde Melucci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3, comma 2, del D.Lgs 39/93